



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e, in particolare, l'articolo 181, recante disposizioni per il corso di formazione residenziale e il tirocinio per vice direttore sanitario;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 12 maggio 2021 DECRETI STAFFCADIP n. 72, con il quale sono state disciplinate le modalità di svolgimento del corso di formazione residenziale e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 21 luglio 2020, n. 199, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 11 posti nella qualifica di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 24 febbraio 2021, n. 30, con cui è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 11 posti nella qualifica di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTA la nota della Direzione centrale per le risorse umane n. 5237 del 31 gennaio 2022, con la quale è stato comunicato l'elenco dei nominativi dei 7 candidati, idonei al concorso pubblico a n. 11 posti di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, convocati il giorno 13 giugno 2022, alle ore 8:30, presso le scuole Centrali Antincendi, per l'assunzione in servizio e l'avvio al corso di formazione residenziale previsto dall'articolo 181, comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

VISTA la nota della Direzione centrale per le risorse umane n. 32886 del 03.06.2022, con la quale è stata comunicata la rinuncia all'assunzione del candidato dott. Antonio VINCI;

RAVVISATA la necessità di disciplinare le materie di insegnamento, il programma didattico, il piano di studio e definire le modalità di svolgimento del corso di formazione residenziale e tirocinio per i vice direttori sanitari di cui sopra.

DECRETA

Articolo 1

Durata e sedi di svolgimento del corso di formazione residenziale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

1. E' istituito il corso di formazione residenziale per vice direttori sanitari in prova, previsto dall'articolo 181 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i..
2. Il corso di formazione residenziale, avente durata di 4 (quattro) mesi, è destinato a 7 candidati.
3. E' nominato un referente di corso, con le funzioni di referente del corso rispetto allo *Staff* didattico di cui al successivo articolo 2. Il referente di corso è individuato nella persona del corsista con il migliore punteggio nella graduatoria del concorso pubblico.
4. Il corso di formazione residenziale ha inizio il 13.06.2022 e si svolge, a carattere residenziale, presso l'Istituto Superiore Antincendi e altre strutture formative territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco presso le quali è programmato lo svolgimento, anche in ambito di altri corsi, di insegnamenti e moduli didattici, previsti nel programma didattico del corso di cui all'Allegato I. Le sedi presso le quali si svolge il corso sono individuate dal Direttore Centrale per la Formazione.
5. Il tirocinio consiste in un periodo di applicazione pratica, avente durata di 2 (due) mesi, da svolgersi presso le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che sono individuate dal Direttore Centrale per la Formazione.

Articolo 2 *Staff Didattico*

1. E' istituito il seguente *Staff* didattico:
 - a) Ufficio di coordinamento generale presso la Direzione Centrale per la Formazione
 - b) Ufficio di direzione presso l'Istituto Superiore Antincendi
2. Per la gestione didattica ed amministrativa del Corso, gli Uffici di cui sopra si avvalgono di segreterie e del personale, all'uopo incaricati dal Direttore Centrale per la Formazione.

Articolo 3 *Programma del corso di formazione residenziale*

1. L'attività didattica si articola in lezioni teoriche, pratiche e teorico-pratiche secondo il programma didattico di massima riportato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La giornata didattica, ha una durata, dal lunedì al giovedì, di 8 ore, e di 4 (quattro) ore il venerdì.
2. L'Ufficio di Coordinamento e/o l'Ufficio di Direzione di cui al comma 1 all'articolo 2 possono apportare variazioni all'orario delle lezioni, al fine di far fronte ad esigenze particolari o imprevedibili ed a garanzia del rispetto degli obiettivi didattici specifici. Ove si rendesse necessario, invece, apportare variazioni la cui introduzione comporti la modifica dei suddetti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

obiettivi didattici, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore Centrale per la Formazione e successivamente recepite con apposito atto.

Articolo 4

Sistema di valutazione

1. Durante il corso di formazione residenziale i vice direttori sanitari in prova sono sottoposti alle prove di verifica periodiche, previste dall'articolo 2 del decreto del Capo Dipartimento STAFFCADIP n. 72 del 12 maggio 2021 e disciplinate al successivo articolo 5.
2. Al termine del corso di formazione residenziale i vice direttori sanitari in prova sostengono l'esame finale, previsto dall'articolo 5 del decreto del Capo Dipartimento STAFFCADIP n. 72 del 12 maggio 2021 e disciplinato al successivo articolo 7, all'esito del quale il Capo del Corpo Nazionale, su proposta del Direttore Centrale per la Formazione, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio.

Articolo 5

Prove periodiche

1. Durante il corso di formazione residenziale, allo scopo di favorire il costante impegno e la partecipazione dei vice direttori sanitari in prova, nonché la verifica degli obiettivi didattici e la valutazione dell'apprendimento, sono disposte prove di verifica periodiche teoriche.
2. Le valutazioni conseguite durante le prove di verifica periodiche concorrono alla determinazione del voto complessivo finale del corso di formazione residenziale.
3. Le prove di verifica periodiche sono svolte nelle seguenti materie:
 - Gestione risorse umane
 - Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
 - Attività sanitaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Parte prima
 - Attività sanitaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Parte seconda
4. Le prove di verifica periodiche consistono in *test* a scelta multipla di n. 30 domande. Il superamento delle prove si ottiene riportando una valutazione almeno pari a 60/100 (18 risposte esatte su 30).
5. In caso di mancato superamento di una o più prove di verifica periodiche, le stesse possono essere ripetute solo per una volta attraverso prove di recupero.
6. Tutti i risultati conseguiti nelle prove di verifica periodiche concorrono alla determinazione del voto complessivo finale del corso di formazione residenziale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Articolo 6

Percorso e prove di recupero

1. I vice direttori sanitari in prova che abbiano effettuato un numero di giorni di assenza superiore al 20% di quelli di lezione programmati per ciascuna materia didattica al termine della quale è prevista una verifica periodica, non vengono ammessi a sostenere la rispettiva prova. La stessa verifica periodica può essere sostenuta solo dopo la frequenza di un appropriato percorso di recupero, coerente con il periodo di assenza e disciplinato, a tal fine, con apposito atto del Direttore Centrale per la Formazione.
2. Ore di assenza dalle lezioni, ancorché giustificate, concretizzatesi anche in più giorni, ed equivalenti ad un totale di otto ore (o multipli) individueranno una (o più) giornate di assenza, da computare nel totale dei giorni di assenza dal corso.
3. I vice direttori sanitari in prova che non superino una o più prove di verifica periodiche possono ripeterle solo per una volta attraverso prove di recupero.

Articolo 7

Esame finale e giudizio di idoneità per l'ammissione al tirocinio

1. Al termine del corso di formazione residenziale i vice direttori sanitari in prova sostengono un esame finale, all'esito del quale il Capo del Corpo Nazionale, su proposta del Direttore Centrale per la Formazione, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Nella formulazione del giudizio di idoneità, si tiene conto delle seguenti valutazioni:
 - a) superamento con profitto delle verifiche periodiche
 - b) superamento con profitto dell'esame finale
2. L'esame di cui al comma 1 consiste in una prova orale che verte sulle materie previste dal programma didattico riportato in Allegato I e su un lavoro originale inerente all'attività sanitaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assegnato dal Direttore Centrale per la Formazione.
3. I vice direttori sanitari in prova che, per malattia o per altro grave motivo, accertato dalla commissione esaminatrice, non abbiano potuto partecipare all'esame, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame stesso.
4. I vice direttori sanitari in prova che, fuori dei casi previsti dal precedente comma 3, non si presentino all'esame sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.

Articolo 8

Sistema di valutazione e graduatoria



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

1. Le prove d'esame e le prove di verifica periodiche, le cui valutazioni vengono espresse in centesimi, si ritengono superate con valutazione non inferiore alla sufficienza (60/100), salvo quanto non diversamente disciplinato per legge.
2. I vice direttori sanitari in prova che non superano una o più prove di verifica periodiche, di cui all'articolo 5 o l'esame finale, di cui all'articolo 7, sono dimessi dal corso di formazione residenziale e cessano ogni rapporto con l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 182 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. I risultati di tutte le prove di verifica periodiche di cui all'articolo 5 e dell'esame finale di cui all'articolo 7, concorrono alla definizione della posizione nella graduatoria di fine corso che si ottiene secondo la seguente formula:

$$V_{\text{fine corso}} = [V_{\text{verifiche periodiche}} * (20/100)] + [V_{\text{esame finale}} * (80/100)]$$

dove:

- ◆ $V_{\text{prove periodiche}}$ rappresenta il risultato complessivo delle verifiche periodiche ed è composto dalla media aritmetica delle valutazioni relative alle prove di cui all'articolo 5;
 - ◆ $V_{\text{esame finale}}$ rappresenta il risultato conseguito nell'esame che i vice direttori sanitari in prova sostengono al termine del corso di formazione residenziale.
4. Relativamente ai punteggi ottenuti dai vice direttori sanitari in prova nelle verifiche periodiche, la valutazione conseguita in una prova di recupero sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60, salvo che il punteggio così determinato risulti inferiore al punteggio della valutazione di insufficienza; in tal caso si tiene conto di tale ultimo punteggio.

Articolo 9

Tirocinio e giudizio di idoneità ai servizi di istituto

1. Al termine del corso, i vice direttori sanitari in prova che hanno conseguito il giudizio di idoneità di cui all'articolo 7 comma 1, svolgono il tirocinio, della durata di due mesi.
2. Il tirocinio è svolto presso le sedi del Corpo nazionale ed è organizzato con il sistema dell'addestramento guidato e monitorato.
3. Durante il tirocinio i vice direttori sanitari in prova, seguiti da un referente, individuato dal dirigente dell'Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, tra il personale direttivo medico o sanitario in servizio presso le strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, effettuano le attività attinenti alle funzioni della qualifica, applicando le competenze acquisite durante il corso di formazione residenziale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

4. Al termine del tirocinio i vice direttori sanitari in prova ricevono un giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del dirigente dell'Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale.
5. Le sedi e le attività da effettuare durante lo svolgimento del tirocinio, con i relativi criteri per la formulazione del giudizio di idoneità ai servizi d'istituto, sono disciplinati con successivo decreto del Direttore Centrale per la Formazione.

Roma, (data del decreto)

IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato I

Programma didattico corso di formazione residenziale per vice direttori sanitari in prova

ARGOMENTO	VERIFICA IN ITINERE E DI IDONEITA'
Storia del corpo nazionale dei vigili del fuoco	
Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	
Compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	
Organizzazione centrale e territoriale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	
Organizzazione del soccorso	
Comunicazione esterna ed in emergenza	
Metodologie didattiche	
Gestione risorse umane	X
Gestione risorse finanziarie	
Acquisizione di beni e servizi	
Risorse logistiche e strumentali	
Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro	X
Attività ispettiva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco	
Attività sanitaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Parte prima	X
Attività sanitaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Parte seconda	X
Attività pratiche	